Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione - stipulato in data 19.10.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo il 31.12.2019 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato:
a) in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione integrale della commissione di intermediazione; in via subordinata, il diritto alla restituzione pro quota della riferita commissione;
b) in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione pro quota - a titolo di altre commissioni e oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento;
c) sempre in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di n. 2 quote di pagate ma considerate insolute in sede di conteggio estintivo.
Il tutto oltre interessi legali dall'estinzione al soddisfo.
L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle trasparenti previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri up front (non retrocedibili) e recurring (retrocedibili secondo il metodo proporzionale lineare); sul punto, l'intermediario ha altresì criticato le ricadute ermeneutiche (fatte però proprie dal Collegio di Coordinamento dell'ABF, dec. n. 26525/2019) che si vorrebbero far discendere, sul piano dell'ordinamento interno, dalla sentenza della CGUE C-383/18 del 11.09.2019, cd. Lexitor; ha inoltre specificato, in merito alla domanda di restituzione integrale della comissione di

intermediazione, che la stessa è stata trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versata al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito (come da fattura e evidenza di pagamento allegate); il mediatore creditizio infatti, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB (si v. l'incarico regolarmente sottoscritto dal cliente, allegato, e la richiamata giurisprudenza consolidata dell'ABF).
L'intermediario ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda di restituzione integrale della commissione di intermediazione, il Collegio evidenzia che sull'argomento è intervenuto il Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 9584/2017 e n. 9585/2017 nelle quali ha chiarito che il "compenso" di cui alla detta norma non va confuso con le commissioni (o "provvigioni") previste nel contratto per costi correlati alla remunerazione dell'intermediario del credito e, inoltre, che l'art. 125 novies T.U.B. si applica solo in presenza di un'effettiva corresponsione di un compenso a un mediatore creditizio direttamente da parte del consumatore e non per il tramite della Banca finanziatrice.
L'intermediario allega copia dell'incarico conferito direttamente dal ricorrente a un mediatore creditizio che riporta le caratteristiche e le condizioni dell'attività da svolgere.
L'incarico risulta conferito a una società di mediazione di creditizia e l'accordo precisa che le provvigioni dovute "saranno trattenute direttamente dal finanziatore". Non emergono dunque i presupposti per ritenere violato l'art. 125 novies TUB nella fattispecie in esame. La domanda pertanto non merita accoglimento.
In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, il Collegio evidenzia quanto segue.
Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza "Lexitor") – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:
"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il

consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".
Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).
Il Collegio, in ogni caso, evidenzia che il principio di diritto di cui sopra appare coerente con il sistema italo-europeo delle fonti e della conseguente teoria dell'intepretazione, come avvalorato, tra l'altro, da alcuni recenti orientamenti delle corti di merito (tra cui il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1340/2020) e da autorevole dottrina.
Ciò premesso, valutate le domande del ricorrente e la documentazione in atti, il Collegio evidenzia quanto segue.
Il ricorrente, richiamando alcune decisioni dell'Arbitro anteriori alla sentenza della Corte di Giustizia, 11 settembre 2019, emessa nella causa C-383/18 (c.d. Lexitor), ha chiesto, nell'atto di reclamo, l'accertamento del diritto al rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle spese secondo il criterio pro rata temporis. Nel ricorso introduttivo del presente procedimento, la richiesta espressa nel reclamo è stata reiterata con la formulazione, in via subordinata, di una domanda di riduzione dei costi up front sulla base del criterio della curva degli interessi.
Ciò premesso, il Collegio dispone quanto segue:
a) quanto alle spese di istruttoria di cui alla lett. A del prospetto economico - da considerarsi costo up front sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi – spetta al ricorrente l'importo di euro 168,72, calcolato secondo il metodo della curva degli interessi;
b) con riguardo alla commissione di attivazione di cui alla lett. B del prospetto economico – anch'essa da considerarsi up front per il consolidato orientamento condiviso da tutti i Collegi – spetta al ricorrente l'importo di euro 337,71, secondo il criterio della curva degli interessi;
c) relativamente alla commissione di intermediazione di cui alla lett. F del prospetto economico – per le medesime ragioni e criteri di cui al punto precedente – deve essere restituito al ricorrente l'importo di euro 750,47;
d) con riferimento alla commissione di gestione di cui alla lett. C del prospetto economico, qualificabile quale costo recurring secondo il consolidato orientamento dell'ABF, nulla più

deve essere restituito al ricorrente in conformità ai criteri validamente pattuiti in contratto e secondo il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente.
In ultimo, quanto alla domanda di restituzione delle rate (il cui pagamento è stato provato dal ricorrente), il Collegio rileva che l'eccezione di compensazione sollevata dall'intermediario con un credito derivante da altro rapporto con il ricorrente è conforme a quanto validamente pattuito ex art. 12 del contratto. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.257,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO